ESEMPIO di scheda di votazione contenente n. 2 liste di candidati a Consigliere provinciale:
MODALITÀ CORRETTA di espressione del voto di lista e di preferenza (ipotizzando che **TIZIO** sia candidato appartenente alla lista n. 1)

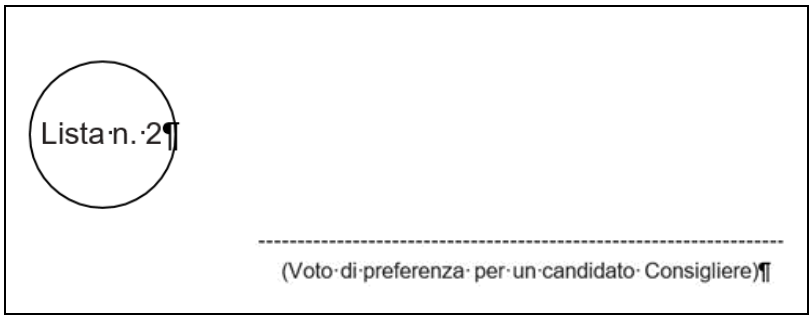

ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE

ESEMPI PARTICOLARI DI ESPRESSIONE DEL VOTO

ESEMPIO N. 1

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1

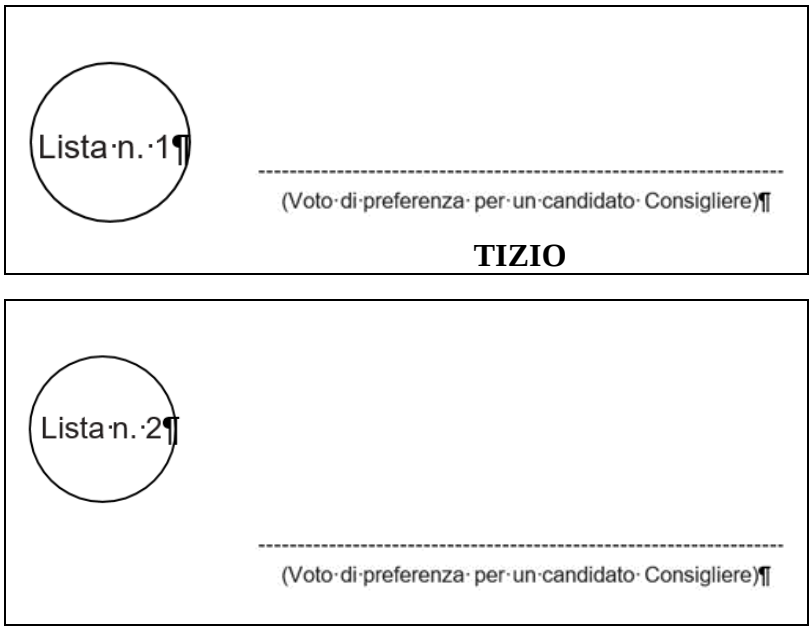

Il voto va alla lista n. 1 e al candidato **TIZIO,** anche se il cognome di quest'ultimo è stato scritto al di fuori dello spazio soprastante preordinato.

ESEMPIO N. 2

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1

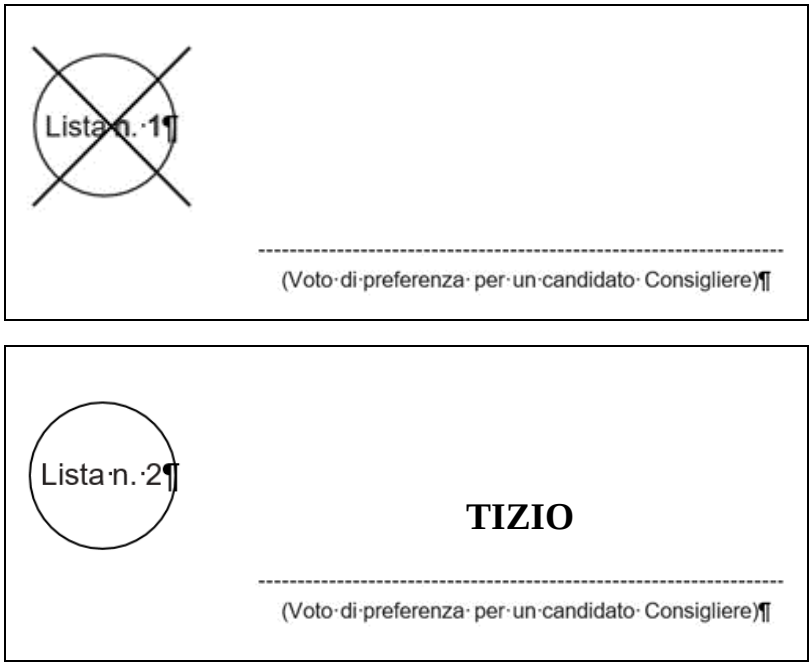

Il voto va alla lista n. 1 e al candidato **TIZIO**

ESEMPIO N. 3

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2

IL VOTO VA ALLA LISTA N. 1.

E' **NULLA** la preferenza per **CAIO** perché questi è candidato **in lista diversa da quella votata**.

ESEMPIO N. 4

TIZIO è candidato consigliere della lista n. 1

La scheda è **NULLA** perché contraddittoria non essendo la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco

---

ESEMPIO N. 5

TIZIO è candidato consigliere della lista n. 1

La scheda è **NULLA** perché la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco

---

ESEMPIO N. 6A

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1

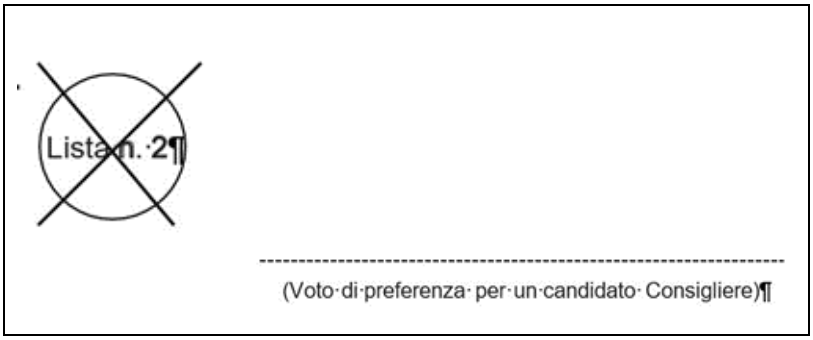

Il voto va alla lista n. 1 e al candidato **TIZIO**

ESEMPI NN. 6B E 6C

ESEMPIO 6B: CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2

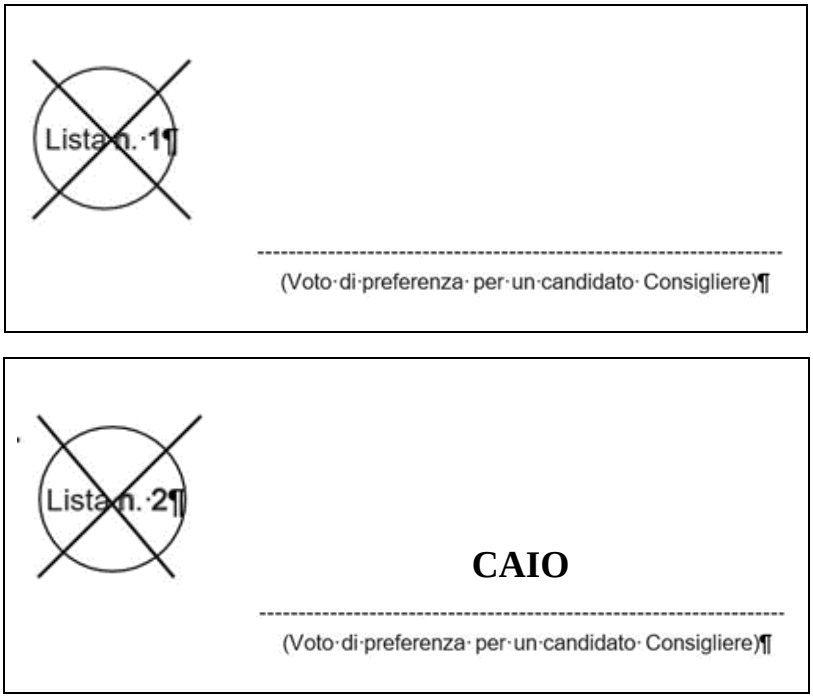

Il voto va alla lista n. 2 e al candidato **CAIO**

ESEMPIO 6C: CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2

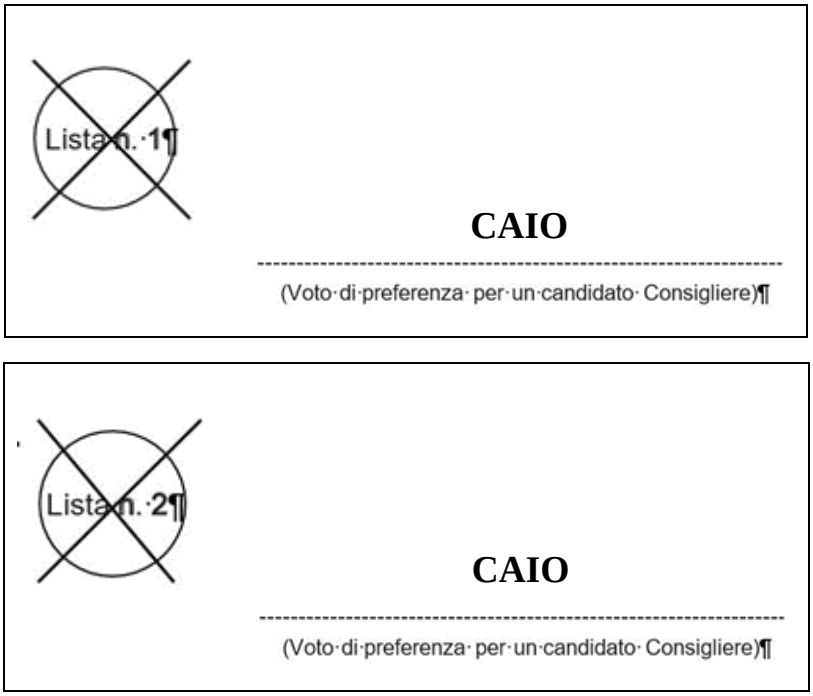

Il voto va alla lista n. 2 e al candidato **CAIO**

N.B.: **in merito ai casi riportati negli esempi 6B e 6C**, si riporta quando indicato a pag. 107 nelle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" del Ministero degli Interni [Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali] delle elezioni comunali pubblicato ad aprile 2024: "*Crocesegno sul simbolo sia della lista n. 1 che della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 2 nello spazio destinato al voto di preferenza della stessa lista n. 2, oppure crocesegno sul simbolo sia della lista n. 1 che della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 2 nello spazio destinato al voto di preferenza sia della lista n. 1 che della lista n. 2. Il voto è valido sia per la lista n. 2 che per il candidato consigliere della medesima lista**. **Dinanzi ad un voto equivoco per la lista, deve ritenersi assorbente la volontà espressa a favore del candidato a consigliere, tanto nel primo caso in cui l'elettore ha espresso il voto di preferenza nello spazio corretto dedicato alla lista n. 2, quanto nel secondo caso in cui aveva indicato lo stesso candidato nello spazio di entrambe le liste, per "rafforzare la propria volontà di votare proprio quel candidato**" [Sez. III, n. 7384 del 2 novembre 2019; Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020]".

ESEMPIO N. 7

TIZIO E SEMPRONIO sono candidati a consigliere della lista n. 1

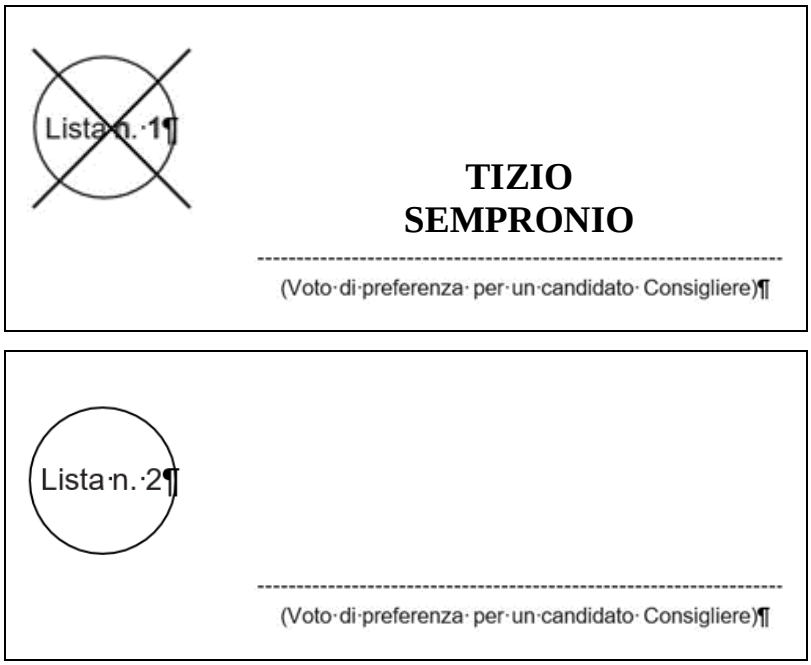

Il voto va alla lista n. 1 e al solo candidato **TIZIO**. E' **NULLA** la preferenza per **SEMPRONIO**.

ESEMPIO N. 8

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1 e **CAIO** è candidato della lista n. 2

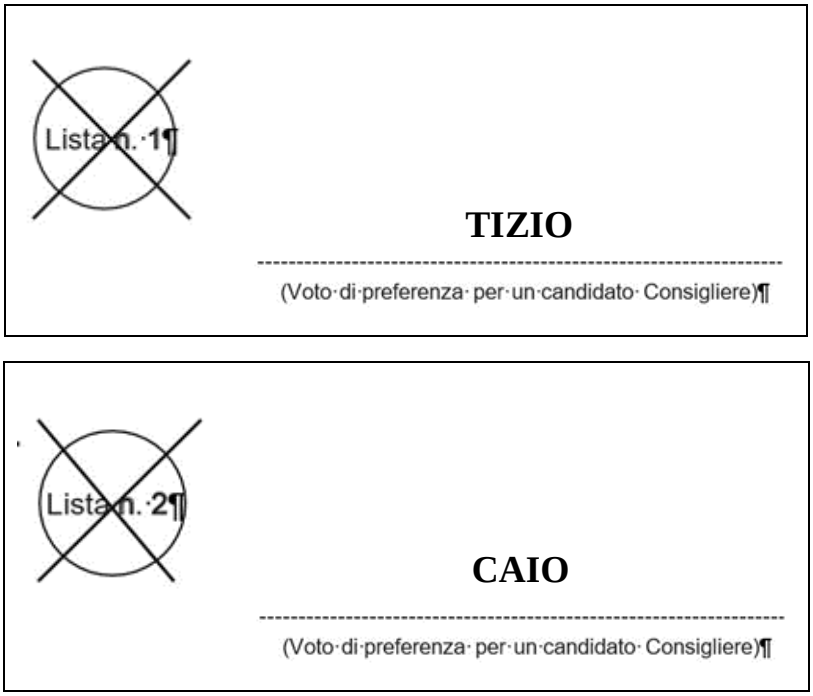

La scheda **E' NULLA** perché la volontà dell'elettore non è manifestata in maniera **UNIVOCA**

ESEMPIO N. 9

TIZIO è candidato consigliere della lista n. 1 e **CAIO** è candidato della lista n. 2

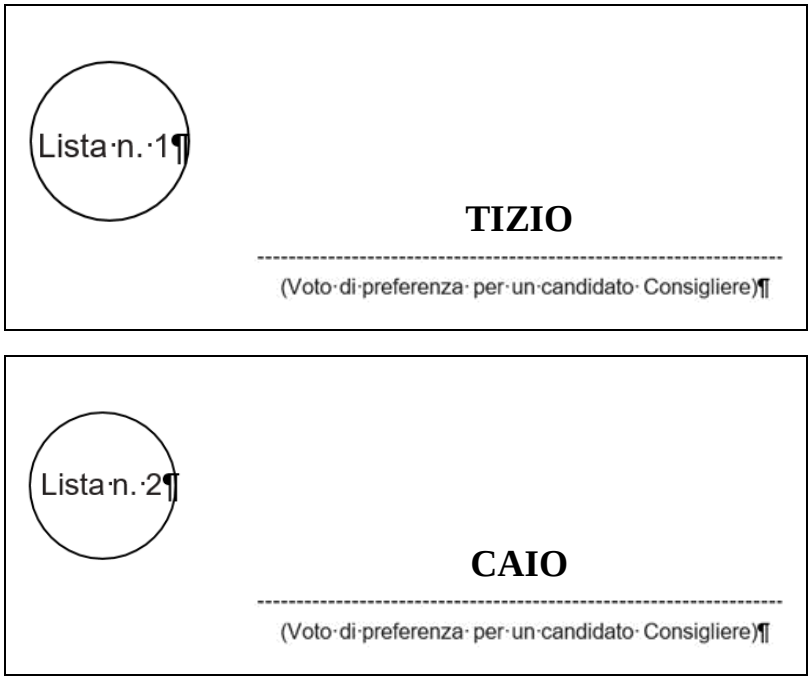

La scheda **E' NULLA** perché la volontà dell'elettore non è manifestata in maniera **UNIVOCA**

ESEMPIO N. 10

VOTO NULLO PER PRESENZA DI SCRITTURE O SEGNI RICONOSCIBILI

L'art 64, comma 2, n. 2, del D.P.R. n.570/1960 commina la nullità per i voti che *"presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto".*

"*Non v'è dubbio alcuno che l'apposizione di tre croci in luogo di una costituisca*, *secondo l'id quod plerumque accidit,* ***un segno di riconoscimento***. *Sarebbe indebita, oltre che ultronea, ogni indagine ulteriore tesa a verificare le peculiari caratteristiche grafiche dei tre segni al fine di ricostruire i profili soggettivi dell'elettore che li ha apposti, in modo da ricavare indizi circa la sua effettiva consapevolezza. Il procedimento elettorale, improntato all'esigenza di autenticità e celerità, necessità di meccanismi e presunzioni che ne agevolino lo svolgimento, dovendosi escludere, in ragione della complessità e capillarità del procedimento un'indagine sui profili soggettivi dell'elettore che vada al di là di un esame oggettivo delle modalità di espressione del voto.*" **[Consiglio di Stato – Sentenza n. 3579 del 20 luglio 2017]**

N.B.: prestare molta attenzione è la situazione più delicata nella quale viene a maturare una discrezionalità del Presidente del Seggio Elettorale provinciale.

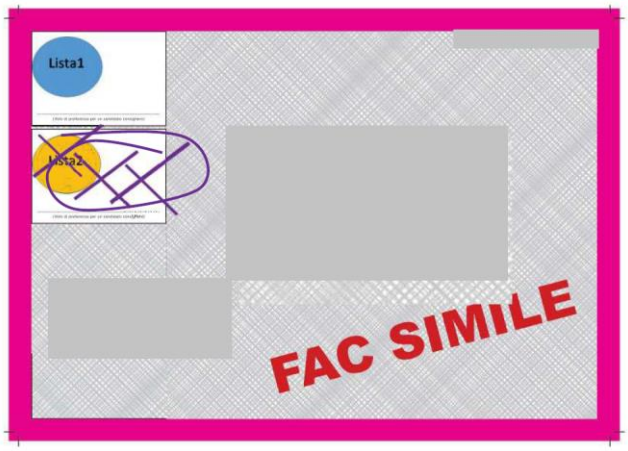

ESEMPIO N. 11

VOTO NULLO SE NON SI UTILIZZA LA MATITA FORNITA DAL SEGGIO ELETTORALE

N.B.: in merito si riporta quando indicato a pag. 104 nelle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" del Ministero degli Interni [Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali] delle elezioni comunali pubblicato ad aprile 2024: *"**Il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo** [Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985]".*

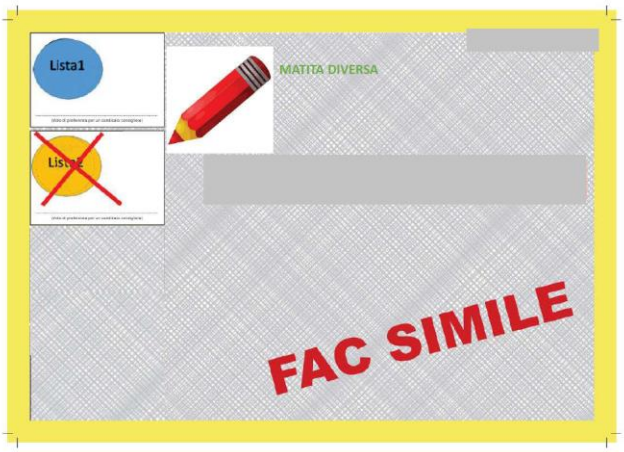

ESEMPIO N. 12

VOTO NULLO IN PRESENZA DI CANCELLAZIONE O ALTERAZIONE DI UN SEGNO DI VOTO ALLA LISTA O DI UNA PREFERENZA

N.B.: in merito si riporta quando indicato a pag. 105 nelle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" del Ministero degli Interni [Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali] delle elezioni comunali pubblicato ad aprile 2024: *"Poiché, nel caso di errore materiale, è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare un errore ed apporre un'indicazione chiara e valida di voto, **la cancellazione o alterazione di un segno di voto alla lista o di una preferenza, anche qualora la cancellazione della preferenza già espressa sia stata sostituita dall'indicazione corretta del nome del candidato prescelto, rende la condotta dell'elettore lesiva dell'obbligo comportamentale anzidetto e costituisce segno di riconoscimento**" [Sez. V, n. 3949 del 19 agosto 2015; Sez. V, n. 5654 dell'11 dicembre 2015].*